

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI VALBRENTA



PCCA Valbrenta

Proposta di Regolamento per le attività rumorose

RA

Data emissione giugno 2021

Revisione 00

Scala --

Codice elaborato: LG_21_041_RA_00.docx

Referente di commessa:

Dott. for. Carlo Klaudatos

Via -----, -----

Tel.: -----

E-mail: -----

PEC: -----

Committente:

Comune di Valbrenta

Piazza IV Novembre, 15

36029 Valbrenta (VI)

Tel.: 0424 99905

E-mail: info@comune.valbrenta.vi.it

PEC: comune.valbrenta@legalmail.it

Landes Group

dott.ssa for. Marta Ciesa | dott. for. Marco Grendele | dott. for. Carlo Klaudatos | dott. for. Enrico Pozza

Sede operativa: Via don Minzoni - 36034 Malo (VI) - www.landes-group.it

INDICE

1	SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI	1
1.1.1	ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	1
1.1.3	ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	2
1.1.4	ARTICOLO 3 - TITOLO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA	4
2	SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)	5
2.1.1	ARTICOLO 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2.1.2	ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DPIA	5
2.1.3	ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DPIA	6
2.1.5	ARTICOLO 8 - DPIA PER LE OPERE PUBBLICHE	7
2.1.6	ARTICOLO 9 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	7
3	SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO (DIAC)	8
3.1.1	ARTICOLO 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE	8
3.1.2	ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DIAC	8
4	SEZIONE IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)	10
4.1.1	ARTICOLO 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE	10
4.1.2	ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)	10
4.1.4	ARTICOLO 14 - PRESENTAZIONE DELLA VPCA	11
5	SEZIONE V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ	12
5.1.1	ARTICOLO 15 - STRUTTURE, AREE E LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO E ALLO SPETTACOLO	12
5.1.2	ARTICOLO 16 - PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	12
5.1.3	ARTICOLO 17 - CIRCOLI PRIVATI	13
5.1.5	ARTICOLO 18 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, SCUOLE DI DANZA E DI MUSICA	14
5.1.6	ARTICOLO 19 - AUTOFFICINE, CARROZZERIE	14
5.1.7	ARTICOLO 20 - AUTOLAVAGGI	14
6	SEZIONE VI - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILATI	15
6.1.1	ARTICOLO 21 - CRITERI GENERALI	15
6.1.2	ARTICOLO 22 - LIMITI	15
6.1.3	ARTICOLO 23 - ORARI	16
6.1.4	ARTICOLO 24 - EMERGENZE - RIPRISTINO EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI O PERICOLO	17
6.1.5	ARTICOLO 25 - SPORADICHE DEROGHE D'ORARIO	17
6.1.6	ARTICOLO 26 - LAVORI NOTTURNI	17
7	SEZIONE VII - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	19
7.1.1	ARTICOLO 27 - LIMITI	19
7.1.2	ARTICOLO 28 - ORARI	19
7.1.4	ARTICOLO 29 - PRESCRIZIONI GENERALI	20
7.1.5	ARTICOLO 30 - MODALITÀ AUTORIZZATIVE IN DEROGA	20
7.1.6	ARTICOLO 31 - ESENZIONI	21
7.1.8	ARTICOLO 32 - FUOCHI D'ARTIFICIO	22
7.1.9	ARTICOLO 33 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	22
7.1.10	ARTICOLO 34 - PALESTRE PUBBLICHE	22

8	SEZIONE VIII - ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE	23
8.1.1	ARTICOLO 35 - AUTORIZZAZIONE	23
8.1.2	ARTICOLO 36 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI	23
8.1.3	ARTICOLO 37 - MACCHINE DA GIARDINO	23
8.1.4	ARTICOLO 38 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO	23
8.1.5	ARTICOLO 39 - ALTOPARLANTI	24
8.1.6	ARTICOLO 40 - CANNONCINI ANTISTORNO	24
8.1.7	ARTICOLO 41 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE	24
8.1.8	ARTICOLO 42 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	24
8.1.9	ARTICOLO 43 - ARTISTI DI STRADA (SUONATORI, CANTANTI, GIOCOLIERI E SIMILI)	25
8.1.10	ARTICOLO 44 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE SPORADICO NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO	25
9	SEZIONE IX - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	27
9.1.1	ARTICOLO 45 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	27
9.1.2	ARTICOLO 46 - VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	28
10	SEZIONE X - CONTROLLI, PROVVEDIMENTI, SANZIONI	29
10.1.1	ARTICOLO 47 - CONTROLLI	29
10.1.3	ARTICOLO 48 - ORDINANZE	30
10.1.4	ARTICOLO 49 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	30
11	ALLEGATI	33
11.1	ALLEGATO 1 - TESTO DA INSERIRE NELLE RICHIESTE DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE/STRADALI	33
11.1.1	CANTIERI EDILI	33
11.1.2	CANTIERI STRADALI	33
11.2	ALLEGATO 2 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO	1
11.3	ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO	2
11.4	ALLEGATO 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO	3

1 SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

1.1.1 ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli articoli 6, 8 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell'art. 7 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e delle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'ARPAV e approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29/01/2008.

Pagina | 1

Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio del Comune di Valbrenta. Ad esclusione delle zone classificate dalla zonizzazione acustica comunale in classe VI, tutte le sorgenti fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare anche i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.

Le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", per poter essere eseguite devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento e quanto previsto dalla normativa vigente in materia acustica. Le eventuali autorizzazioni vengono concesse secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. all'844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti dei vicini non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi.

1.1.3 ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.

Sorgenti sonore fisse:

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- le infrastrutture stradali, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
- i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese tra le fisse.

Attività permanenti: le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.

Attività temporanee rumorose: qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa.

Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Sono, altresì, da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività a supporto di altre, quali le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 15 giorni per un anno solare.

Attività produttive: tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, gli impianti di autolavaggio, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.

Postazioni di servizi commerciali polifunzionali: i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq 250, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.

Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.

Opera: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc..

Clima acustico: l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.

Documentazione acustica tecnica: la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA), la Documentazione d'Impatto Acustico (DIAC), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Documentazione d'impatto acustico (DIAC): documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA): documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.

Nulla osta acustico (NOA): documento, da richiedere all'ufficio tecnico del Comune di Valbrenta, per la realizzazione o modifica di opere per le quali, dalla documentazione previsionale d'impatto acustico, risulti che possono essere superati i valori limite di immissione assoluti e/o differenziali e/o i valori limite di emissione,

stabiliti dalla normativa per quell'area, per cui devono essere previste delle misure di mitigazione acustica.

1.1.4 ARTICOLO 3 - TITOLO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA

Pagina | 4

Tutta la documentazione acustica tecnica è resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «*Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95*» e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore.

Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli relativi alla stessa, potrà avvalersi dell'ARPAV, dei tecnici in servizio presso l'ufficio tecnico ed il Servizio Edilizia Privata o di un Tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, diverso da quello che ha redatto la documentazione stessa.

2 SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

2.1.1 ARTICOLO 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio qualora quest'ultima comporti estensioni oltre le ore 22:00 ovvero prima delle ore 6:00, delle seguenti opere e/o attività:

- aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- pubblici esercizi e circoli privati;
- impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possano prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile all'esterno del confine di pertinenza.

2.1.2 ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DPIA

Per le opere per le quali è prevista, sulla base della vigente normativa, la Valutazione di Impatto Ambientale, o specifiche autorizzazioni da parte di organi istituzionali diversi da quelli comunali, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti competenti per l'istruttoria, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una DPIA.

Per le opere di cui al precedente articolo, sottoposte a permesso a costruire, a Segnalazione certificata di Inizio Attività (Scia) o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione dell'idonea documentazione intesa ad ottenere il titolo abilitativo.

Qualora, vi siano state modifiche in corso d'opera e nella DPIA presentata all'atto della richiesta di permesso di costruire/Scia o di ogni altro titolo abilitativo, fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità o di altro provvedimento comunale che abilita o autorizza l'uso delle strutture edilizie, si dovrà presentare una DPIA aggiornata.

La DPIA va inoltrata all'ufficio tecnico, titolare dell'istruttoria autorizzativa, per il parere e per ogni altro atto di competenza.

Qualora, dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione necessarie e va inoltrata all'ufficio tecnico del Comune, per ottenere il Nulla-osta acustico. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

L'assenza della documentazione previsionale di impatto acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

2.1.3 ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DPIA

La DPIA deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all'Articolo 3 - Titolo per la redazione della documentazione acustica tecnica.

La DPIA deve consentire:

- la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto, rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.

Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente, la DPIA deve consentire di valutare, separatamente, il livello sonoro delle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti ed il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

Lo studio deve essere riferito a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai recettori od aree maggiormente esposte e/o sensibili.

Lo studio deve valutare anche il livello sonoro delle emissioni dovute al traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività, nonché il contributo delle emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, benché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

Ai fini della valutazione devono essere considerati anche i recettori, intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone, non ancora realizzati ma per la quale, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter edilizio.

Qualora la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma.

2.1.5 ARTICOLO 8 - DPIA PER LE OPERE PUBBLICHE

Il progetto di opere pubbliche e/o di pubblica utilità dovrà comprendere la documentazione Previsionale d'Impatto acustico qualora ritenuta necessaria dall'ufficio tecnico, e la redazione è di sua competenza.

Pagina | 7

2.1.6 ARTICOLO 9 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale, la documentazione in materia di impatto acustico, prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, potrà essere utilizzata per i fini di cui all'articolo 8 della LQ n. 447/95, solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nell'allegato tecnico delle Linee Guida ARPAV.

3 SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO (DIAC)

3.1.1 ARTICOLO 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Su richiesta del Comune e comunque entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'opera, sono tenuti alla presentazione della Documentazione d'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95, i soggetti titolari dei progetti o dei lavori relativi alla realizzazione, alla modifica, alla ristrutturazione, al potenziamento o all'avvio delle seguenti opere o attività:

- aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite a impianti sportivi e ricreativi;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- ogni altra attività il cui esercizio sia causa di disturbo della popolazione o di segnalazione da parte dei cittadini.

3.1.2 ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DIAC

La DIAC, deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Articolo 3 - Titolo per la redazione della documentazione acustica tecnica.

La DIAC dovrà caratterizzare acusticamente il territorio influenzato dalle emissioni sonore generate dalle sorgenti indagate, tramite una campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale.

Qualora i rilevamenti fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, dimostrassero il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione, sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche, da realizzarsi con le tecniche e le procedure previste nelle linee guida del l'ARPAV, i cui risultati dimostrino l'effettiva mitigazione apportata ai livelli di emissione generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio.

La DIAC potrà non contenere tutto quanto previsto dalle Linee Guida ARPAV e dal presente Regolamento solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune o l'Ente di controllo potrà in ogni caso richiedere ogni integrazione ritenuta necessaria.

4 SEZIONE IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

4.1.1 ARTICOLO 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

4.1.2 ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

La VPCA deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Articolo 3 - Titolo per la redazione della documentazione acustica tecnica.

Nel caso in cui l'opera in progetto determini una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA deve considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto, o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).

Qualora il clima acustico dell'area dove si insedierà la nuova opera non dovesse essere adeguato agli usi previsti per quest'ultima, si dovrà procedere all'individuazione delle misure di mitigazione.

La progettazione degli interventi di mitigazione che costituirà parte integrante della documentazione, dovrà contenere tutte le informazioni utili a caratterizzare le proprietà fisiche, meccaniche e di riduzione dei livelli sonori delle strutture in opera.

4.1.4 ARTICOLO 14 - PRESENTAZIONE DELLA VPCA

La VPCA deve essere inoltrata all'ufficio tecnico competente per l'istruttoria dell'opera. Per le opere pubbliche e/o di pubblica utilità, la valutazione del clima acustico è di competenza del Responsabile dell'ufficio tecnico in qualità di titolare dell'opera.

5 SEZIONE V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

5.1.1 ARTICOLO 15 - STRUTTURE, AREE E LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO E ALLO SPETTACOLO

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri-tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal DPCM 14/11/97 e dal presente Regolamento nonché dalla relativa zonizzazione/classificazione acustica, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

5.1.2 ARTICOLO 16 - PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Oltre a quanto previsto alla Sezione II - Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA), il legale rappresentante del pubblico esercizio, o il Presidente del circolo privato che intenda effettuare, oltre le ore 24:00 attività di intrattenimento accessorie, deve produrre all'ufficio tecnico uno dei seguenti documenti:

Per le attività in esercizio che hanno già presentato DPIAc/DIAc:

- Documento di autocertificazione con il quale dichiara che le attività di intrattenimento accessorie richieste sono conformi alla DPIAc/DIAc già presentata (rif. Art 4 -Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 e s.m.i.);

Per le attività per le quali non è ancora stata depositata DPIAc/DIAc:

- integrazione mediante scheda sintetica redatta da Tecnico Competente in acustica dichiarante:
 - le caratteristiche dell'esercizio e l'ottemperanza alle modalità di esecuzione indicate nella DPIA/DIAc già presentata;
 - che ha provveduto ad informare il committente circa gli obblighi/accorgimenti/ interventi necessari per il rispetto dei limiti di rumore.

Il legale rappresentante del pubblico esercizio, o il Presidente del circolo privato dovrà a sua volta dichiarare che il Tecnico competente in acustica ha provveduto ad informarlo circa gli obblighi/accorgimenti/interventi necessari per il rispetto dei limiti di rumore e che tali interventi sono stati o saranno attuati.

Nel caso in cui gli interventi vengano attuati successivamente, al termine dei lavori dovrà essere presentata l'autocertificazione circa la conformità delle opere effettuate a quanto previsto nella DPIAc/DIAc presentata.

La suddetta documentazione va presentata all'atto della domanda di autorizzazione o della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, della comunicazione per l'ampliamento di superficie, dell'istanza di prolungamento di orario serale, ovvero prima dell'avvio di attività di intrattenimento complementari, o delle relative modifiche.

Nel caso di subingresso, senza modifiche alla struttura o alle modalità di gestione rispetto alla precedente, non occorre presentare la documentazione di impatto acustico, solo se l'esercizio precedente l'aveva già depositata e l'istruttoria si era conclusa positivamente.

Il titolare del pubblico esercizio deve adottare adeguate modalità di gestione delle attività, tali da non creare disturbo e/o molestia al vicinato e a terzi, inoltre, si farà promotore, installando apposita cartellonistica, affinché gli avventori, all'interno dell'esercizio e all'uscita dai locali, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Nelle aree esterne di somministrazione e/o nei plateatici, le attività di intrattenimento possono essere autorizzate su specifica domanda dell'esercente. La variazione dell'orario sarà autorizzata dall'ufficio comunale di competenza.

Le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato.

Il responsabile del pubblico esercizio e circolo privato con somministrazione di alimenti e bevande, deve assicurare che i locali abbiano le necessarie caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza.

5.1.3 ARTICOLO 17 - CIRCOLI PRIVATI

Fatte salve le misure individuate per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali nella documentazione di impatto acustico, il responsabile del circolo privato deve assicurare che le aree e i locali nei quali si riuniscono i soci e frequentatori abbiano le necessarie caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza, o all'esterno dell'area di pertinenza del circolo.

Il responsabile del circolo privato, inoltre, deve vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, eventualmente anche informando tempestivamente le Forze di Polizia, se necessario.

Eventuali attività di intrattenimento all'aperto potranno essere autorizzate dall'ufficio comunale di competenza.

5.1.5 ARTICOLO 18 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, SCUOLE DI DANZA E DI MUSICA

Le attività sportive e ricreative in ambienti chiusi e le scuole di danza e di musica potranno essere realizzate esclusivamente in locali per i quali siano garantite le idonee caratteristiche di isolamento acustico, tali da impedire l'immissione di suoni o rumori verso locali confinanti adibiti a residenza, o all'esterno.

In ogni caso, qualora i locali confinino con altri, adibiti a residenza, le attività potranno essere effettuate fino alle ore 22:00.

Per la realizzazione di nuovi autodromi, motodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive analoghe, che si svolgano all'aperto, in tensostrutture o similari, è necessario presentare la DPIA; essa dovrà prevedere anche la proposta di localizzazione delle centraline fisse di monitoraggio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla specifica normativa vigente.

Le attività sportive e ricreative in ambienti esterni (es. Calcio, ...) potranno essere svolte nel rispetto dei limiti di zona. Tali attività sportive potranno essere svolte dalle ore 09:00 fino alle 23:00.

5.1.6 ARTICOLO 19 - AUTOFFICINE, CARROZZERIE

Le autofficine e carrozzerie, qualora siano collocate in aree residenziali, o prossime a queste, devono svolgere la loro attività esclusivamente all'interno dei locali deputati; l'esecuzione delle attività che comportino emissioni rumorose deve avvenire con portoni e finestre chiusi.

5.1.7 ARTICOLO 20 - AUTOLAVAGGI

Il funzionamento degli impianti di autolavaggio, anche self-service, installati in prossimità di edifici adibiti a residenza, è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00, comunque nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, non connessi all'attività di distribuzione carburanti, devono essere collocati al di fuori delle zone prevalentemente residenziali (zone A, B, e C) di cui al Piano Regolatore Comunale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni; nell'esercizio della loro attività, devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.

6 SEZIONE VI - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILATI

6.1.1 ARTICOLO 21 - CRITERI GENERALI

L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Pagina | 15

- tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; dovrà essere, comunque, privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carenature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). È vietato l'uso di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- in attesa di norme specifiche di cui all'Art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
- l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
- dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

6.1.2 ARTICOLO 22 - LIMITI

L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/ 11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti:

- in zona classe acustica I: LAeq 65 dB(A);
- in zona classe acustica II, III; IV e V: LAeq 70 dB(A);
- in zona classe acustica VI: LAeq 75 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.

Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio, o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori, dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 65 dB(A), misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.

La verifica fonometrica dei valori dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaurientemente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate nel cantiere, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore di 10 minuti.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

6.1.3 ARTICOLO 23 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, è consentita:

- nei giorni feriali (lavorativi):
 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00;
- nei giorni di sabato:
 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
- nei giorni festivi:
 - non consentito.

I cantieri che interessano le opere di interesse pubblico potranno essere svolti in orari diversi da quelli specificati (compresi i giorni festivi) previo provvedimento autorizzativo dell'ufficio tecnico.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato o in adiacenza a locali dove sono presenti recettori (appartamenti e uffici/negozi in uso) è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00. In sede d'istruttoria, sarà possibile valutare orari di effettuazione dei lavori diversi, solo se concordati con i recettori esposti.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, in cantieri stradali pubblici di ordinaria manutenzione e di breve durata, o per la potatura, l'abbattimento di alberi, lo sfalcio dell'erba e/o assimilabili, relativamente al verde pubblico, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 20:00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo e fatti salvi tutti gli altri adempimenti riguardanti la circolazione stradale.

Qualora, per motivate e comprovate esigenze, non sia in alcun modo possibile il rispetto dei valori limite e degli orari suindicati, in via eccezionale e solo per limitati periodi di tempo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un'ulteriore deroga ai valori limite di emissione acustica e limitate e sporadiche deroghe all'orario, previa dimostrazione da parte del richiedente di aver messo in atto tutto quanto sia tecnicamente ed organizzativamente possibile per ridurre l'emissione acustica ai minimi livelli possibili e che non esistono soluzioni alternative più efficaci.

Solo ed esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza, mobilità e/o viabilità, su parere del Corpo di Polizia Locale Intercomunale, sarà possibile concedere l'autorizzazione ad effettuare lavorazioni rumorose in periodo notturno.

6.1.4 ARTICOLO 24 - EMERGENZE - RIPRISTINO EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI O PERICOLO

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, si deroga automaticamente agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

6.1.5 ARTICOLO 25 - SPORADICHE DEROGHE D'ORARIO

Per imprescindibili ed eccezionali necessità di operare al di fuori dell'orario stabilito dal presente Regolamento, nell'ambito di attività cantieristiche edili, stradali ed assimilate, già autorizzate in deroga ai limiti di emissione acustica, sarà possibile concedere ulteriore deroga d'orario, comunque esclusivamente all'interno del periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00), in riscontro a specifica domanda, adeguatamente motivata sulle necessità che richiedono tale ulteriore deroga.

La domanda dovrà essere presentata dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto dall'ufficio tecnico comunale, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, elencando i macchinari da utilizzare, le lavorazioni da effettuare, le misure di mitigazione acustica messe in atto in quella particolare situazione operativa ed il numero e data di protocollo dell'autorizzazione in deroga già rilasciata.

Di norma, non sarà concesso il prolungamento di orario per più giorni consecutivi, né per più di 10 giorni complessivi.

6.1.6 ARTICOLO 26 - LAVORI NOTTURNI

Nel caso di effettive e documentate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione, in cantieri stradali di durata non superiore a 15 giorni, previa presentazione, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dei lavori, di una dichiarazione redatta come da modello predisposto dall'ufficio tecnico, dalla quale risultino: il tipo di lavorazioni, le date, il luogo dell'intervento ed i macchinari che verranno impiegati; alla dichiarazione dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità di chi la sottoscrive e la documentazione che giustifichi le

particolari esigenze di sicurezza e/o di viabilità, nonché il parere del Corpo di Polizia Locale Intercomunale.

Nella dichiarazione il responsabile del cantiere deve impegnarsi, espressamente, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- sia assicurato il rispetto del limite di 65 dB(A), mediati nel periodo notturno, alla facciata delle abitazioni più prossime alla strada;
- i residenti nella zona vengano avvisati, opportunamente e con congruo anticipo, della possibile rumorosità che i lavori comporteranno;
- non siano tenuti accesi macchinari, se non per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni richieste;
- siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità, in particolare intervenendo sui macchinari impiegati, o interponendo opportune barriere mobili.

La medesima dichiarazione, con le stesse modalità, può essere presentata per l'autorizzazione di cantieri diversi da quelli stradali, della durata di un giorno solo, per i quali sia necessario lavorare in orari serali, o parzialmente notturni (comunque non oltre le ore 22:30 e non prima delle ore 5:30).

Le autorizzazioni in deroga potranno essere concesse dal responsabile dell'ufficio tecnico sentito il parere del Corpo di Polizia Locale Intercomunale, nell'atto autorizzativo potranno essere inserite particolari prescrizioni.

7 SEZIONE VII - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

7.1.1 ARTICOLO 27 - LIMITI

L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti:

- in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 65 dB(A);
- in zona classe acustica V - VI: LAeq 70 dB(A).

Relativamente ai concerti musicali, discoteche all'aperto, manifestazioni sportive, manifestazioni culturali e fieristiche, sagre, go-kart, rally, tiro a volo e motocross, il valore limite di emissione da non superare, riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:

- in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 70 dB(A);
- in zona classe acustica V - VI: LAeq 75 dB(A).

Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Anche per le manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, dovrà essere rispettato il limite di 95 dB (A) LAeq, previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.

La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaurientemente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore a 10 minuti. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

7.1.2 ARTICOLO 28 - ORARI

L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita nell'orario: dalle ore 8:00 alle ore 24:00. Nei giorni di venerdì e sabato potrà essere consentito il prolungamento dell'orario fino alle ore 01:00 previa autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico sentita la Giunta Comunale.

Il Dirigente preposto potrà imporre e autorizzare orari diversi in deroga, dettando nel caso particolari prescrizioni sentita la Giunta.

7.1.4 ARTICOLO 29 - PRESCRIZIONI GENERALI

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
- dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
- nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una regolamentazione del deflusso delle persone, nonché la presenza di parcheggi nelle vicinanze, salvo che non si prevedano servizi di “bus navetta”;
- a prescindere dalla tipologia di manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

7.1.5 ARTICOLO 30 - MODALITÀ AUTORIZZATIVE IN DEROGA

Qualora una manifestazione, per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico, socioculturale e/o di pubblico interesse, non possa rientrare tra i parametri sopradescritti e, pertanto, comporti una delle seguenti situazioni:

- si svolga in un'area collocata a meno di 100 m da ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal presente Regolamento (Articolo 27 - Limiti);
- si svolga oltre l'orario previsto dal presente Regolamento per le manifestazioni temporanee (Articolo 28 - Orari);

l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, corredata dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico.

La richiesta deve essere presentata, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza/gestisce la manifestazione, nella forma di cui al modello predisposto dall'ufficio tecnico e deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, comporta la richiesta di integrazioni, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto comporta il rigetto dell'istanza. Alla richiesta

deve essere allegata la Documentazione Previsionale d'impatto acustici, redatta da Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla regione di residenza.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata all'ufficio tecnico del Comune che ne curerà l'istruttoria e il procedimento, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente preposto a seguito dell'istruttoria e del parere dato dall'ufficio tecnico, esaminate le misure da mettere in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti che richiedono l'effettuazione della manifestazione in un orario diverso dal disposto e/o che possono far prevedere il superamento dei valori limite di emissione acustica, eventualmente sentito anche il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica e/o agli orari, imponendo le necessarie prescrizioni.

Le manifestazioni caratterizzate da eccezionali e documentabili valenze artistiche, socioculturali e/o di pubblico interesse, per le quali sia stato richiesto lo svolgimento oltre le ore 24:00, potranno svolgersi, dopo tale orario, esclusivamente nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dal DPCM 14/11/97 per la classe acustica dell'area in cui sono ubicate e nel rispetto del valore limite differenziale di immissione.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere presentata e ritirata direttamente presso lo Sportello SUAP e/o SUE del Comune, entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine senza che l'atto sia stato ritirato, l'autorizzazione decade nella sua validità e l'attività non può considerarsi autorizzata. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

7.1.6 ARTICOLO 31 - ESENZIONI

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica di cui al presente Regolamento:

- le processioni religiose;
- le manifestazioni promosse dal comune;
- le sagre di quartiere e parrocchiali;
- le sfilate di carri allegorici.
- comizi politici e sindacali;
- manifestazioni commemorative pubbliche;
- manifestazioni di beneficenza, di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22,00 e non usufruiscano di supporti musicali, sono esentate dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica. L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori.

7.1.8 ARTICOLO 32 - FUOCHI D'ARTIFICIO

Lo sparo dei fuochi pirotecnici potrà essere autorizzato nel territorio Comunale, previa specifica domanda da parte di ditta abilitata a tale esercizio, solamente nelle aree che sono state ritenute idonee dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplosive in data 05/02/2009.

Il Sindaco può emanare ordinanza di divieto dello sparo dei fuochi pirotecnici durante determinati periodi dell'anno.

7.1.9 ARTICOLO 33 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Lo svolgimento del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è consentito in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed effettuato dalla ditta preposta.

7.1.10 ARTICOLO 34 - PALESTRE PUBBLICHE

Lo svolgimento di ogni attività all'interno delle palestre pubbliche è consentito in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'ufficio tecnico può prescrivere orari e modalità per lo svolgimento di tali attività.

8 SEZIONE VIII - ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

8.1.1 ARTICOLO 35 - AUTORIZZAZIONE

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

8.1.2 ARTICOLO 36 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, compresa l'attività di irrigazione, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e quindi non è prevista la comunicazione delle date di svolgimento.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con macchinari mobili, si potranno effettuare dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

8.1.3 ARTICOLO 37 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, in aree private, è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00;
- il sabato e nei giorni festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da minimizzare il rumore nelle aree adiacenti; esse dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

8.1.4 ARTICOLO 38 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;

- nei giorni festivi: dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

8.1.5 ARTICOLO 39 - ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

8.1.6 ARTICOLO 40 - CANNONCINI ANTISTORNO

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano adottate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso edifici frequentati;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei, occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
- l'attivazione di tali apparecchi è consentita nella fascia oraria: dalle ore 7:30 fino alle 19:00, con pausa dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e con cadenza di sparo pari o superiore a 3 minuti (fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti).

In caso di piccoli vigneti, è opportuno valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

8.1.7 ARTICOLO 41 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso di tali apparecchi è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- orario: divieto di impiego dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine);
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano (distanza maggiori di 200 metri), da edifici abitati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo: dal 15 marzo al 31 ottobre.

8.1.8 ARTICOLO 42 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 10 minuti primi.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, comunque, non deve superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.

In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

8.1.9 ARTICOLO 43 - ARTISTI DI STRADA (SUONATORI, CANTANTI, GIOCOLIERI E SIMILI)

Pagina | 25

Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

- davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- tra le ore 22:00 e le ore 9:00.

I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

L'ufficio tecnico, sentita la Giunta Comunale, con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa così come riportata all'Articolo 49 - Sanzioni amministrative.

L'attività di artista di strada può essere autorizzata nel territorio comunale previa specifica domanda di occupazione suolo pubblico.

8.1.10 ARTICOLO 44 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE SPORADICO NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali (lavorativi):
 - dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- nei giorni di sabato:
 - dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- nei giorni festivi:
 - non consentito.

9 SEZIONE IX - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

9.1.1 ARTICOLO 45 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Pagina | 27

Contestualmente alla presentazione di istanze presso lo Sportello SUAP e/o SUE per gli interventi sottoposti a permesso a costruire, a Segnalazione certificata di Inizio Attività (Scia) o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, nonché legate all'avvio, alla variazione, al subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e richiamati a seguire:

categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare una **Dichiarazione preliminare** o una **Relazione previsionale** relativa al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici predisposta da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale abilitato e riconosciuto nell'elenco nazionale, quale documentazione acustica preliminare riferita alla struttura edilizia e ai suoi impianti, finalizzata alla verifica del rispetto nella fase progettuale dei requisiti acustici degli edifici sopra citati e/o fissati dal regolamento edilizio comunale, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

N	Tipologia di intervento	Natura dell'intervento	Documentazione richiesta
1	Variazioni negli edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile	intervento che non introduce incidenze acustiche rilevanti sull'edificio e su quelli limitrofi	– Dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (alla presentazione dell'istanza o prima dell'inizio dei lavori) – Certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	Nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazioni dell'immobile con modifica consistenza e/o destinazione d'uso delle unità immobiliari	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	– Relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica – Certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
3	Realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata conteneti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	– Relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica – Certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda

N	Tipologia di intervento	Natura dell'intervento	Documentazione richiesta
	residenziale-commerciale-terziaria		l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori – Collaudo acustico a campione
4	Avvio, variazione, subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	– Relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica – Certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori – Collaudo acustico a campione

TABELLA 1 - DOCUMENTI DA PRESENTARE RELATIVI ALL'ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI

Nel caso di interventi di ristrutturazione la valutazione interessa esclusivamente i componenti edilizi e/o impiantistici oggetto di intervento.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre al rispetto dei requisiti di cui al D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche i parametri relativi al tempo di riverberazione indicati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

L'ufficio tecnico può eseguire controlli sulla veridicità, sulla congruità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, ogni qual volta venga ritenuto opportuno.

L'ufficio tecnico potrà richiedere l'effettuazione del collaudo qualora vengano riscontrate particolari problematiche o per verifiche a campione.

9.1.2 ARTICOLO 46 - VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il Certificato di regolare esecuzione relativo all'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori o l'eventuale Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (collaudo acustico) predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale costituiscono la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attestano la corretta applicazione delle ipotesi progettuali, alla luce delle eventuali modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

Tale documentazione è richiesta, secondo le modalità riportate nella sopra riportata Tabella 1 ai fini del rilascio dell'agibilità degli edifici e/o dell'autorizzazione Comunale per l'avvio, la variazione, il subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre.

10 SEZIONE X - CONTROLLI, PROVVEDIMENTI, SANZIONI

10.1.1 ARTICOLO 47 - CONTROLLI

Il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Per l'esecuzione delle attività di controllo, l'ufficio tecnico del Comune si può avvalere della collaborazione del Corpo di Polizia Locale Intercomunale e/o dell'ARPAV e può richiedere al titolare dell'opera/attività ulteriore documentazione, oltre a quella eventualmente già presentata, o imporre verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti.

Qualora, nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono invitati dall'ufficio tecnico ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Trascorso tale termine senza che le integrazioni siano prodotte, il procedimento viene chiuso, a cura dell'ufficio competente.

Qualora, nel corso del controllo della documentazione acustica, si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, costituendo esse autocertificazione resa da un soggetto all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Qualora l'accertamento di falsità nell'atto presentato avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo e l'atto stesso viene revocato dall'ufficio competente.

Per quanto attiene all'effettuazione di attività temporanee, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, dalla sua durata, dagli orari di effettuazione e dalle modalità di autorizzazione in deroga, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata e di espletare controlli presso le sedi di effettuazione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, o inosservanza a quanto dichiarato con autocertificazione, o nella richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, nonché a quanto prescritto nell'atto autorizzativo, l'Amministrazione Comunale, può procedere, mediante ordinanza o diffida, anche all'inibizione o alla sospensione dell'attività.

L'ufficio tecnico può richiedere la Documentazione acustica tecnica, anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista dal presente Regolamento, in particolare nel caso di attività che generino esposti, o comunque ogni qualvolta, nel corso dell'istruttoria, se ne ravvisi l'opportunità.

L'ufficio tecnico ha facoltà di imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.

10.1.3ARTICOLO 48 - ORDINANZE

Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Ordinanze dirigenziali

Qualora, dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista Documentazione acustica tecnica, o si riscontri il superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente, compreso il presente Regolamento, o comunque in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità, anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, il responsabile dell'ufficio tecnico, fatte salve le previste sanzioni, emette specifica ordinanza.

10.1.4ARTICOLO 49 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 447/95: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale:

- chiunque non ottempera al motivato provvedimento, legittimamente adottato dall'autorità competente, richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con il quale viene ordinato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,14;
- chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione acustica, nonché differenziali, previsti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5.164,57;
- la violazione di quanto stabilito dal presente Regolamento e delle disposizioni dettate in applicazione della legge 447/95, dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

In particolare, sono considerate violazioni del disposto di cui all'art. 10, comma 3 della Legge 447/95, e pertanto punite ai sensi di detto articolo, i seguenti comportamenti:

- realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver presentato, ove prevista, la Documentazione acustica tecnica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività

presentando la Documentazione acustica tecnica carente delle informazioni previste dal presente Regolamento, in assenza di adeguata espressa motivazione;

- realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver ottenuto il previsto nulla-osta acustico, nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, in difformità a quanto previsto nella Documentazione acustica tecnica presentata;
- realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività non ottemperando alle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente;
- realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività senza aver presentato le integrazioni alla Documentazione acustica tecnica, richieste dall'autorità competente, nei tempi prescritti;
- mancata presentazione delle misure fonometriche di verifica, quando previste e/o richieste, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della sorgente;
- avvio di attività cantieristiche in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e all'orario, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- avvio di attività cantieristica senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
- avvio di attività cantieristica senza aver presentato le integrazioni richieste dall'ufficio competente del Comune;
- esecuzione di attività cantieristica in orari non consentiti dal presente Regolamento;
- esecuzione di attività cantieristica non ottemperando alle prescrizioni imposte dall'ufficio competente del Comune;
- effettuazione di manifestazioni temporanee in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
- effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato le integrazioni richieste dall'ufficio competente del Comune;
- effettuazione di manifestazioni temporanee in orari, o aree, non consentiti dal presente Regolamento;
- effettuazione di manifestazioni temporanee non ottemperando alle prescrizioni imposte dall'ufficio competente del Comune.

L'attivazione di sorgenti sonore che causino il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, oltre alla sanzione prevista ai sensi

dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, il pagamento delle spese relative alle verifiche effettuate dall'ARPAV.

Il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'attività/impianto/infrastruttura di presentazione del Piano di risanamento/bonifica acustico e la realizzazione degli interventi individuati.

Nel caso di redazione da parte del Tecnico competente di documentazione acustica tecnica, contenente gravi errori, omissioni e/o imprecisioni, anche se non costituenti falsità, o nella quale si evidenzino elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, o di inattendibilità evidente delle stesse, fatte salve le conseguenze nei confronti della Ditta che esercita l'attività, l'ufficio tecnico competente procede ad informare la Regione Veneto e l'ARPAV, indicando il nominativo del Tecnico acustico e le irregolarità rilevate.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente.

In aggiunta a quanto sopra, chiunque viola le disposizioni dell'Articolo 43 - Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

11 ALLEGATI

11.1 ALLEGATO 1 - TESTO DA INSERIRE NELLE RICHIESTE DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE/STRADALI

Pagina | 33

11.1.1 CANTIERI EDILI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

11.1.2 CANTIERI STRADALI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

11.2 ALLEGATO 2 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Pagina | 1

Al Sindaco del Comune di Valbrenta

Il sottoscritto _____ in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare): _____

della ditta _____ sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in:

Indirizzo: _____

nei giorni: _____

negli orari: _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le
seguenti motivazioni:_____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in
materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto
nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data

Firma

11.3 ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Pagina | 2

Al Sindaco del Comune di Valbrenta

Il sottoscritto _____ in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare): _____

della

manifestazione: _____

ditta: _____

con sede legale _____

COMUNICA CHE

nei giorni: _____

negli orari: _____

presso l'Indirizzo: _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data

Firma

11.4 ALLEGATO 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Al Sindaco del Comune di Valbrenta

Pagina | 3

Il sottoscritto _____ in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare): _____

della

manifestazione: _____

ditta: _____

con sede legale _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

Da effettuarsi

nei giorni: _____

negli orari: _____

presso l'Indirizzo: _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data

Firma

